



COMUNE DI CASTELLO DI ANNONE

Provincia di Asti

DETERMINAZIONE N. 211 del 03/12/2024

Determ.Servizio N. 126

AREA FINANZIARIA
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gentile Alessandra

OGGETTO: MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2025

RITENUTO:

- di essere legittimato a emanare l'atto in ragione dell'incarico di Responsabile del Settore conferito con il Decreto del Sindaco n.2/2024;
 - di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
 - di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
 - di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;
 - di emanare l'atto ai fini del perseguimento del seguente interesse pubblico: regolarità dell'azione amministrativa, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione;
- Rilevata la necessità di avere un servizio di assistenza tecnica e manutenzione software per la videosorveglianza sul territorio comunale;

Dato atto:

- che i lavori di installazione del sistema di videosorveglianza sono stati effettuati dalla Ditta Newtech Informatica Srl aggiudicataria dei lavori;
- che sul territorio erano già presenti altre telecamere;

RITENUTO necessario garantire assistenza su tutte le telecamere, sia vecchio sistema che nuovo sistema;

VISTA l'offerta n.8553/2024 presentata dalla ditta NEWTECH INFORMATICA SRL, con sede in Costigliole d'Asti, Via Alba n.41, p.iva 01632740054, che prevede:

- canone annuale per upgrade e aggiunta servizi di manutenzione compresi nel progetto di ampliamento dell'impianto di videosorveglianza; canone annuale con integrazione per i servizi sopra citati delle 9 telecamere esistenti e n. 2 nuove telecamere, per un importo complessivo di € 1675,00 più iva.

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione. n. 135/2012 e

dell'articolo 11, comma 6, della Legge di conversione n. 115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018. Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che¹:

- non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;

Dato atto che il servizio da acquisire:

- è di importo inferiore a 5.000,00² euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;

Visto:

- che dal progetto sopra richiamato risulta che l'importo contrattuale complessivo del servizio è di euro 1.675,00 oltre iva;

- che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 140.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili:

1) nella necessità di espletare il servizio quanto prima al fine di garantire un servizio di assistenza e manutenzione del sistema di videosorveglianza per attività di controllo sul territorio comunale per motivi di sicurezza pubblica

2) nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023;

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. (Testo Unico degli Enti Locali);

- Il vigente Statuto Comunale

- la Legge di Bilancio n. 145 del 30.12.2018;

- il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Bilancio di Previsione 2024-2026 approvato con Delibera di C.C. n.16 del 31.12.2024.

RILEVATO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 della stessa Autorità:

B49842D823

¹
²

DETERMINA

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico Newtech Informatica S.r.l. corrente in Costigliole d'Asti (AT), Via Alba 41 il servizio di manutenzione e assistenza impianti di videosorveglianza urbana, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023;
- di prendere e dare atto che l'importo contrattuale complessivo è pari ad euro 1.675,00 più iva pari ad € 368,50 (per un totale di € 2.043,50);
- di impegnare la spesa sopra indicata sul capitolo 1956 – 01.05.1 – U.1.03.02.09.000.
- di imputare la spesa sull'anno 2025;
- di pubblicare la presente determina all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato Digitalmente
Gentile Alessandra

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Addì, 19/12/2024

Il Segretario Comunale Dott. Alfio Tommaso Zacco